

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1487 DEL 30 AGOSTO 2012  
**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA**  
**SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED**  
**ELETTROMAGNETICO**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**  
**DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO**  
**DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**  
**(legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 "Norme in materia di tutela**  
**dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico")**

**RAPPORTO PRELIMINARE**  
**(ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006)**

# INDICE

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
	LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.....	3
	IL RAPPORTO PRELIMINARE .....	3
<b>2</b>	<b>IL PROCESSO DI VAS PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA</b> .....	<b>5</b>
	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL PROCESSO DI VALUTAZIONE .....	5
	LA VAS PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA .....	8
<b>3</b>	<b>INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA</b> .....	<b>10</b>
	CARATTERISTICHE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO .....	10
<b>4</b>	<b>RAPPORTO PRELIMINARE: CRITERI DELL'ALLEGATO I ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006</b> .....	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE DALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO</b> .....	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>15</b>

# 1 INTRODUZIONE

## LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La valutazione ambientale strategica (VAS) rappresenta da diversi anni uno strumento importante per integrare delle considerazioni di carattere ambientale nella formazione di un Piano o di un Programma che possano avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, garantendo che gli effetti di tali strumenti sull'ambiente siano presi in considerazione durante tutte le fasi di formazione degli stessi (elaborazione, adozione e approvazione) ed anche durante le successive fasi di attuazione e monitoraggio.

Nell'ottica di sviluppo durevole e sostenibile, le politiche e le scelte pianificatorie devono basarsi sul principio di precauzione, al fine di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Sulla base di tali considerazioni e ai sensi della normativa di settore, alcuni strumenti pianificatori e loro varianti vengono assoggettati alla VAS per loro natura, mentre per altri è necessario procedere preliminarmente a una verifica di assoggettabilità: in quest'ultima casistica ricade l'aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria (in seguito PRMQA), considerando, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 12, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, la verifica di assoggettabilità a VAS delle modifiche di Piani e Programmi si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

A tale proposito di evidenza che il PRMQA è stato sottoposto alla valutazione ambientale strategica.

## IL RAPPORTO PRELIMINARE

Il presente rapporto preliminare, elaborato secondo i criteri di cui all'allegato I alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006<sup>1</sup>, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, è finalizzato alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione dell'aggiornamento del PRMQA.

Esso contiene una descrizione dell'aggiornamento del Piano e i dati necessari alla verifica di significatività.

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 152/2006 - **ALLEGATO I alla parte seconda- Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12:**

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - ° delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
  - ° del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Sulla base del presente rapporto, i soggetti competenti in materia ambientale sono chiamati a formulare eventuali osservazioni: di tali osservazioni tiene conto l'Autorità competente nella verifica di significatività degli impatti dell'aggiornamento del PRMQA.

A seguito di tale verifica l'Autorità competente, sentita l'Autorità precedente, emette il "provvedimento di verifica" che assoggetta o esclude l'aggiornamento del PRMQA alla VAS.

I soggetti competenti in materia ambientale possono trasmettere le loro eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione del rapporto preliminare.

## 2 IL PROCESSO DI VAS PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

### IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione ambientale di Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente è stata introdotta dalla **Direttiva 2001/42/CE** (*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*). Il suo obiettivo è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

I punti fondamentali che caratterizzano il processo valutativo proposto nella direttiva VAS, sono fondamentalmente:

- l'importanza dell'applicazione del processo sin dalla fase preparatoria e soprattutto durante le fasi decisionali dell'iter formativo del Piano o Programma;
- la redazione di un apposito rapporto ambientale contestualmente allo sviluppo del progetto di Piano o Programma;
- il ricorso a forme di consultazione e condivisione della proposta di Piano o Programma e del relativo rapporto ambientale;
- la continuità del processo, il quale non si conclude con l'approvazione del Piano o Programma, ma continua durante la fase di monitoraggio, in modo da controllare gli effetti ambientali significativi, riconoscere tempestivamente quelli negativi non previsti e riuscire ad adottare le eventuali opportune misure correttive.

A livello nazionale la direttiva VAS è stata recepita dalla parte seconda del **Decreto Legislativo 152/2006** (Norme in materia ambientale) che disciplina e riordina gran parte della normativa nazionale in campo ambientale, successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 4/2008 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) e dal decreto legislativo 128/2010 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

La normativa nazionale, all'articolo 6, comma 2 del citato decreto legislativo 152/2006, identifica i Piani ed i Programmi che debbono essere assoggettati alla VAS, senza bisogno di svolgere una verifica di assoggettabilità, ossia:

a) piani e programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti:

1. concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
2. contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (o di screening di VIA) in base alla normativa vigente;

b) i piani e programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli

habitat naturali e della flora e della fauna selvatica e per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.

Con la specifica, al comma 3 dell'articolo citato, che i piani e programmi sopraelencati che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché le modifiche dei piani e programmi sopraelencati già approvati, sono sottoposti a VAS solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente e pertanto necessitano di una preventiva fase di verifica di assoggettabilità, la cosiddetta fase di *screening di VAS*.

L'aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria ricade nella casistica dell'articolo 6, comma 3, in quanto modifica minore del vigente PRMQA.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, il processo di VAS, in estrema sintesi, comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

È opportuno, inoltre, evidenziare i principali soggetti richiamati dal decreto e coinvolti nel processo di VAS, che sono:

- l'**autorità procedente**, che dà avvio al processo di VAS contestualmente al procedimento di formazione del Piano o Programma e successivamente elabora o recepisce, adotta o approva il Piano o Programma stesso;

- l'**autorità competente**, la quale, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei Piani e dei Programmi ambientali, nazionali ed europei:

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di Piano o di Programma alla valutazione ambientale strategica qualora necessario;

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio, anche con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di Piano e di Programma e sul rapporto ambientale;

- il **soggetto proponente**, che elabora il Piano o Programma per conto dell'Autorità procedente;

- i **soggetti competenti in materia ambientale**, che sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici i quali, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano o Programma.

A livello regionale la normativa sulla VAS è stata recepita con la **legge regionale 11/2005**, emanata ancora prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 152/2006. Tale legge regionale demanda a successivi regolamenti attuativi - non ancora emanati - ulteriori disposizioni relative alle procedure di valutazione ambientale e di verifica, nonché alle tipologie di Piani da assoggettare a tali procedure.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4/2008, alle Regioni che hanno già emanato normative regionali disciplinanti la VAS, sono stati concessi dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso - pertanto fino al 13 febbraio 2009 - per adeguarsi alla normativa nazionale: nel periodo di adeguamento resta possibile l'applicazione della normativa regionale di riferimento. Successivamente a tale data le disposizioni regionali in materia di VAS in contrasto con il decreto legislativo 152/2006 e s.m.i. non risultano più applicabili<sup>2</sup>.

Nel periodo di transizione, a livello regionale, nelle more dell'emanazione di regolamenti attuativi della legge regionale, si procedeva all'applicazione dell'articolo 11, che consentiva alla Giunta regionale di pronunciarsi con propria deliberazione in relazione agli effetti sull'ambiente dei Piani e Programmi regionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle amministrazioni competenti. Tale disposizione non è più applicabile dal 13 febbraio 2009.

Risulta interessante, infine, sottolineare un aspetto di novità introdotto dal **decreto legislativo 4/2008**, ossia l'Autorità competente, le cui funzioni risultano fondamentali ed imprescindibili nel processo valutativo prospettato dal correttivo del testo unico in materia ambientale. Il testo nazionale descrive le funzioni dell'Autorità competente, tuttavia non la individua univocamente, aprendo la strada, a livello nazionale, a molteplici interpretazioni, che sono state affrontate in modo variegato dalle diverse Regioni e dagli Enti locali. La Regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora provveduto all'individuazione univoca della figura dell'Autorità competente per i Piani e Programmi di livello regionale, né alla definizione di un quadro organico di riferimento per l'individuazione dell'Autorità competente per tutti gli strumenti anche di livello diverso rispetto a quello regionale.

Il decreto legislativo 152/2006 ha inoltre subito rilevanti modifiche a seguito dell'entrata in vigore del **decreto legislativo 128/2010** (pubblicato sul supplemento ordinario 184 della Gazzetta Ufficiale 186), che introduce cambiamenti in particolare alla parte seconda del testo unico in materia ambientale, ossia quella relativa alla VAS.

Aspetti di novità derivanti dall'entrata in vigore del decreto legislativo 128/2010 interessano, fra l'altro, il monitoraggio, che viene effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente, le consultazioni transfrontaliere, la cui attivazione - in caso di possibili impatti ambientali rilevanti sui territori oltre confine o su richiesta di un altro Stato - risulta subordinata alla trasmissione di tutta la documentazione concernente il Piano o Programma e soprattutto il parere motivato dell'Autorità competente, la cui obbligatorietà, in aderenza con la normativa europea, viene riconosciuta esplicitamente nel testo unico ambientale aggiornato.

---

<sup>2</sup> L'articolo 35 del decreto legislativo 4/2008, correttivo del decreto legislativo 152/2006, stabilisce al comma 1 che "le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto". Al comma 2 è stabilito che "Trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili".

## LA VAS PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Il processo di assoggettabilità alla VAS per l'aggiornamento del PRMQA oggetto di valutazione si struttura secondo le indicazioni di cui al titolo II della parte seconda del D.lgs 152/2006.

I soggetti coinvolti nel processo valutativo sono elencati nella seguente tabella:

<b>SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DELL'AGGIORNAMENTO DEL PRMQA</b>	
<b>AUTORITÀ PROCEDENTE</b>	<b>Giunta regionale</b>
<b>AUTORITÀ COMPETENTE</b>	<b>Giunta regionale (con il supporto tecnico del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna)</b>
<b>STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE:</b>	<b>Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna</b>
<b>SOGGETTO PROPONENTE:</b>	<b>Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico</b>
<b>SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE:</b>	<b>Regione Friuli Venezia Giulia:</b>
	DC ambiente, energia e politiche per la montagna
	Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici
	Direzione salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali
	Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali
	Direzione centrale attività produttive
	<b>Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA</b>
	<b>Aziende per i Servizi Sanitari:</b>
	Azienda per i Servizi sanitari n. 1 "Triestina"
	Azienda per i Servizi sanitari n. 2 "Isontina"
	Azienda per i Servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli"
	Azienda per i Servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli"
	Azienda per i Servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana"
	Azienda per i Servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"
	<b>Province:</b>
	Provincia di Gorizia
	Provincia di Trieste
	Provincia di Udine
	Provincia di Pordenone
	<b>Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI)</b>
<b>Regione Veneto</b>	
<b>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>	



Si evidenzia che, al fine di fornire all'Autorità competente un supporto tecnico-scientifico, come richiamato all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, e di garantire la caratteristica di indipendenza scientifica rispetto all'Autorità procedente<sup>3</sup>, si è deciso di affiancare alla Giunta regionale, in qualità di struttura di supporto tecnico, il Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Le fasi che contraddistinguono il percorso di assoggettabilità a VAS, in armonia con la citata normativa nazionale, sono le seguenti:

#### FASE 1

elaborazione del rapporto preliminare da parte dell'Autorità procedente ed individuazione dei soggetti interessati da parte dell'Autorità competente in collaborazione con l'Autorità procedente.

#### FASE 2

consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ed acquisizione delle eventuali osservazioni.

#### FASE 3

valutazione delle osservazioni pervenute, verifica della significatività degli impatti e successiva espressione del provvedimento di assoggettabilità da parte dell'Autorità competente.

---

<sup>3</sup> La sentenza del 17 maggio 2010, n. 1526 del T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II, evidenziava che, "nella scelta dell'Autorità competente, l'Autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all'Autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti – anche indiretti – da parte dell'autorità procedente." Tale sentenza è stata superata dalla sentenza del 12 gennaio 2011, n. 133 della Sezione Quarta del Consiglio di Stato, la quale afferma che "se dalle [...] definizioni risulta chiaro che entrambe le autorità [...] sono sempre "amministrazioni" pubbliche, in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e che pertanto, sia precluso individuare l'autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente)", sottolineando altresì che "le due autorità, seppur poste in rapporto dialettico quanto chiamate a tutelare interessi diversi, operano "in collaborazione" tra di loro in vista del risultato finale della formazione di un piano o un programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale".

### **3 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**

#### **CARATTERISTICHE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria (di seguito indicato come Piano) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2 della L.R. 16/2007 si basa sulla valutazione della qualità dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 351/1999 ed il raggiungimento, attraverso l'adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio di livelli di ozono, di cui all'allegato I, parte II del decreto legislativo 183/2004.

Successivamente all'approvazione definitiva del Piano, avvenuta con decreto del Presidente della Regione n. 124 dd. 31/05/2010, è stato emanato il D.Lgs 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente introducendo alcune varianti di carattere metodologico. Si rende necessario pertanto un aggiornamento del Piano per adeguare parte delle analisi in esso presentate ai criteri della nuova normativa. L'aggiornamento comprende l'adeguamento della zonizzazione e della rete di rilevamento regionale, quest'ultima come applicazione della misura 26 del Piano.

L'aggiornamento del Piano non prevede una modifica degli obiettivi e delle azioni di Piano che, sulla base dell'art. 4 delle norme di piano, si riferiscono alle zone di miglioramento così come individuate nel Piano al capitolo 4.

#### ***Adeguamento della zonizzazione***

Il nuovo decreto stabilisce i criteri per la suddivisione in zone del territorio regionale e, poiché la zonizzazione è il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente, dispone, all'articolo 3, comma 2, il riesame delle zonizzazioni in atto nel caso di variazione dei presupposti sulle quali si basano.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pertanto riesaminato la propria zonizzazione per adeguarla ai criteri del D.Lgs 155/2010. Il progetto di zonizzazione, come definito dal D.Lgs 155/2010 art. 3 comma 3, corredato di classificazione è stato valutato dal Ministero dell'ambiente conforme alle disposizioni del D.Lgs 155/2010 (nota del Ministero dell'ambiente prot DVA-2012-0006383 del 13/03/2012).

Il progetto di zonizzazione è riportato ai capitoli 2 e 3 dell'aggiornamento del Piano.

La nuova zonizzazione è stata elaborata operando un riesame ed una sintesi delle valutazioni riportate nel Piano ai capitoli 1.2 Caratteristiche generali del territorio regionale, 3.1 Fonti di emissione di inquinanti dell'aria e 3.2 Analisi dei dati meteo-climatici. Essa va di fatto ad integrare gli aspetti conoscitivi del Piano indicando le porzioni di territorio che riportano carattere di omogeneità in relazione agli aspetti che determinano la qualità dell'aria (meteorologia, orografia, pressioni antropiche ...)

#### ***Adeguamento della rete di rilevamento regionale – attuazione della misura 26 del Piano***

La zonizzazione è il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria che è fondata su una rete di misura e su un programma di valutazione così come definito all'art. 2, comma 1, lettera dd) del D.Lgs 155/2010.

In base alle caratteristiche della zona (in particolare in base al numero di abitanti ed ai livelli degli inquinanti) vengono infatti individuate la tipologia ed il numero di stazioni di misura, le tecniche di modellizzazione da utilizzare e le modalità di integrazione e combinazione dei dati.

Il D.Lgs 155/2010 dispone, all'articolo 4, comma 6, che le Regioni trasmettano al Ministero dell'ambiente un progetto, contenente anche il programma di valutazione, volto ad adeguare la propria rete di misura alla nuova zonizzazione.

Il capitolo 4 dell'aggiornamento del Piano contiene il progetto di massima per le sorgenti diffuse per l'adeguamento della rete regionale alla nuova zonizzazione in base ai criteri della normativa.

L'attività di adeguamento della rete era stata prevista come misura di Piano. Essa pertanto attua la misura 26 del Piano, - aggiornamento e riorganizzazione strumentale dei punti di misura della rete regionale di controllo della qualità dell'aria- , finalizzata a garantire un efficiente sistema di raccolta dei dati per la verifica dei livelli di qualità dell'aria.

Lo sviluppo del programma di valutazione e la realizzazione della rete di rilevamento secondo standard qualitativi elevati ed omogenei, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicità, sono attività a carattere prioritario che trovano particolare evidenza nei principi sui quali si fonda il D.Lgs 155/2010. Come già evidenziato nel rapporto ambientale del Piano, le stazioni di monitoraggio attualmente presenti sul territorio regionale rispondono ad esigenze sensibilmente diverse rispetto a quelle di valutazione delle qualità dell'aria in quanto forniscono, per la maggior parte, informazioni sito-specifiche, non conformi alle disposizioni della normativa.

## 4 RAPPORTO PRELIMINARE: CRITERI DELL'ALLEGATO I ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006

Nel presente paragrafo sono elencati i criteri dell'allegato I alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 relativi ai contenuti del Rapporto preliminare di cui all'articolo 12, comma 1 del citato decreto.

Per ciascuno dei criteri nella seguente tabella si trovano i relativi riscontri.

CRITERI DELL'ALLEGATO I ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006	RISCONTRI
<b>Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:</b>	
In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;	L'aggiornamento del Piano è necessario per il recepimento della nuova zonizzazione e per la definizione del programma di valutazione. Il Programma di valutazione contiene anche il progetto per l'adeguamento della rete di rilevamento regionale (misura 26 del Piano)
In quale misura il piano o programma influenza altri piani programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;	L'art. 5 delle norme di attuazione del Piano stabilisce che gli strumenti di pianificazione degli Enti locali e di altri soggetti si armonizzino con le azioni previste dal Piano. L'aggiornamento del Piano non modifica le azioni del Piano e pertanto l'interazione con altri piani o programmi è quella già analizzata per il Piano.
La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	L'aggiornamento del Piano si rende necessario per adeguare la valutazione della qualità dell'aria ambiente in regione ai metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale. Esso costituisce pertanto uno degli strumenti conoscitivi di base per la promozione dello sviluppo sostenibile.
Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	L'aggiornamento del Piano ed il Piano hanno entrambi per oggetto il miglioramento della qualità dell'aria.
La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	L'aggiornamento del Piano introduce la nuova zonizzazione definita sulla base dei criteri del D.Lgs 155/2010 recepimento della direttiva 2008/50/CE e l'adeguamento della rete di misura ai criteri di qualità richiesti dalla normativa.

CRITERI DELL'ALLEGATO I ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006	RISCONTRI
<b>Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</b>	
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;	L'aggiornamento del Piano non modifica le misure e le zone di miglioramento nelle quali vengono attuate. Pertanto l'aggiornamento del Piano non modifica l'analisi già effettuata nel rapporto ambientale relativamente agli impatti negativi introdotti dalle azioni di Piano.
Carattere cumulativo degli impatti;	L'aggiornamento del Piano non modifica l'analisi degli effetti cumulativi sull'ambiente elaborata nel rapporto ambientale (rapporto ambientale pag. 22; cap. 5.3 pag. 205)
Natura transfrontaliera degli impatti	L'aggiornamento del Piano non modifica l'analisi riportata nel rapporto ambientale relativa agli aspetti transfrontalieri (rapporto ambientale, cap. 5.2)
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti)	L'aggiornamento del Piano non modifica l'analisi degli impatti riportata nel rapporto ambientale (rapporto ambientale cap. 5.3)
Entità dell'estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	L'aggiornamento del Piano non modifica l'analisi degli impatti riportata nel rapporto ambientale (rapporto ambientale cap. 5.3).
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.	L'aggiornamento del Piano non modifica le azioni di piano e le zone di miglioramento nelle quali vengono applicate. L'analisi elaborata nel rapporto ambientale al capitolo 4 non viene pertanto modificata.

## 5 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE DALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il Piano è già stato sottoposto al processo di VAS e pertanto sono stati valutati gli impatti ambientali delle singole azioni di Piano.

Nel rapporto ambientale viene inoltre *“evidenziata la necessità di distinguere tra gli impatti sull'ambiente dell'inquinamento atmosferico ed in particolare della scarsa qualità dell'aria in alcune zone critiche rispetto a specifici inquinanti e quelli che sono gli impatti ambientali delle misure proposte dal Piano.*

*Si può affermare, in considerazione di tale distinguo, che proprio la mancata attuazione del Piano e delle misure da esso proposte costituirebbe un elemento negativo, poiché ciò comporterebbe il mancato raggiungimento dei minimi livelli di qualità ambientale, con particolare riferimento alle zone in cui si sono riscontrati i superamenti critici, ossia le cosiddette “zone di miglioramento”, individuate dal Piano a seguito dell'analisi dello stato di fatto, per i vari inquinanti”* (Rapporto ambientale, capitolo 5.3 Gli impatti del Piano. Pag. 205).

L'aggiornamento del Piano introduce le zone omogenee dal punto di vista dei determinanti e delle pressioni. Tali zone sono sensibilmente diverse dalle zone di miglioramento del Piano definite in base agli indicatori di stato. Le zone di miglioramento del Piano, infatti, sono delle porzioni del territorio individuate sulla base di analisi statistiche di serie storiche di dati di monitoraggio della qualità dell'aria, caratterizzate da livelli di concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di legge. In tali zone le regioni adottano un piano per il raggiungimento dei valori limite.

Le zone come definite nell'aggiornamento del Piano sono delle porzioni di territorio omogenee in relazione agli aspetti che determinano la qualità dell'aria (meteorologia, orografia, pressioni antropiche ...). All'interno di tali zone l'applicazione annuale del programma di valutazione della qualità dell'aria può evidenziare la presenza di aree di superamento.

Le zone di miglioramento del Piano sono pertanto assimilabili alle aree di superamento con la differenza che le prime hanno confini ed estensione fissati e definiti sulla base di analisi statistiche di serie storiche di dati mentre le seconde possono variare di anno in anno a seconda, ad esempio, delle condizioni meteorologiche più o meno favorevoli al ristagno atmosferico.

Le azioni di Piano non vengono modificate dall'aggiornamento e, in base alle norme di attuazione (art. 4), le prescrizioni del Piano sono riferite alle zone di miglioramento.

Per quanto riguarda gli impatti ambientali negativi delle misure proposte dal Piano, nel rapporto ambientale viene riportato un elenco di queste con i potenziali effetti negativi e le relative misure di mitigazione. L'aggiornamento del Piano con l'introduzione delle zone omogenee e delle aree di superamento non modifica questa analisi.

## 6 CONCLUSIONI

L'aggiornamento del Piano:

- non modifica le misure e le zone di miglioramento nelle quali esse vengono attuate e pertanto non modifica l'analisi già effettuata nel rapporto ambientale relativamente agli impatti negativi introdotti dalle azioni di Piano
- non modifica l'analisi degli effetti cumulativi sull'ambiente elaborata nel rapporto ambientale
- non modifica l'analisi degli impatti riportata nel rapporto ambientale relativa ai rischi per la salute umana o per l'ambiente e all'entità dell'estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).

Tutto ciò premesso e alla luce delle considerazioni esposte nel presente documento, si ritiene che l'aggiornamento del Piano oggetto di verifica di assoggettabilità - modifica minore del vigente PRMQA - non produca impatti significativi sull'ambiente e pertanto non sia necessario procedere alla valutazione ambientale strategica.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE